

## **Art. xxx**

### **(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 226-*quater* è aggiunto il seguente:

*«Articolo 226-quinquies (Obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio)*

*1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 i seguenti imballaggi sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, qualora biodegradabili e compostabili, certificati da organismi accreditati, in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo:*

*a) imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;*

*b) imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;*

*c) imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione dei seguenti casi:*

*- gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;*

*- gli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;*

*d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, quali descritti nella classificazione delle attività economiche ATECO 2025, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo.*

*2. Nell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, sono fatti salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonché le previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui al comma 6 dell'articolo 182-ter del presente decreto.*

*3. In applicazione dell'allegato V, punto 2 e dell'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, sono esentati dalle restrizioni di cui al comma 1 gli imballaggi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma per i quali sia dimostrato che non è possibile prescindere dal loro utilizzo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati gli imballaggi di cui al primo periodo.»;*

b) all'articolo 261, dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente:

*«4-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 226-quinquies, anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione amministrativa di cui al primo periodo è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell'obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni di cui al primo e secondo periodo sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981.».*